

Sommario:

1. Sintesi dei dati identificativi.
2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.
3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*
4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. *Dati dichiarati dalla ditta.*
5. Modifiche rispetto all'autorizzazione precedente. *Dati dichiarati dalla ditta.*
6. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.
Tabella 1. Materie prime. *Dati dichiarati dalla ditta.*
Tabella 2. Fasi lavorative. *Dati dichiarati dalla ditta.*
Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.
7. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.
8. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.
9. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.
10. Emissioni rumorose.
11. Sospensione dell'attività.
12. Prescrizioni particolari.

1. Sintesi dei dati identificativi.

Gestore	RE.ALL SAS DI BEGNI AGNESE E C.
Sede legale	OFFLAGA (BS) – VIA ARTIGIANALE SNC – FRAZ. CIGNANO
Sede insediamento	OFFLAGA (BS) – VIA ARTIGIANALE SNC – FRAZ. CIGNANO

2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.

Modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

<i>Autorizzazioni precedenti:</i> Atto Dirigenziale n. 3441 del 25/9/2012 per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06
<i>Emissioni precedentemente autorizzate:</i> E2, E3
<i>Emissioni dismesse:</i> E2 (mai messa in funzione)
<i>Emissioni oggetto di modifica:</i> -
<i>Emissioni nuove:</i> -
<i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante:</i> -
<i>Emissioni non soggette ad autorizzazione:</i> -
<i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente:</i> -

3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*

La ditta è autorizzata per svolgere attività di recupero e trattamento rifiuti di materiali metallici. I rifiuti in ingresso vengono stoccati nelle apposite aree di messa in riserva.

Alcuni rifiuti sono solo commercializzati e rivenduti tali quali.

I cavi metallici non ricoperti (si pensi ad esempio dei cavi dell'alta tensione) vengono invece, triturati e sottoposti a separazione magnetica per separare le due componenti alluminio e ferro. Il materiale ottenuto dalla triturazione viene stoccato in apposite aree e poi venduto.

Per il dettaglio dei processi autorizzati si rimanda alla sezione "Rifiuti" del presente provvedimento.

4. Allegato tecnico di riferimento e Ambito di applicazione.

Allegati tecnici regionali/provinciali di riferimento per le emissioni in atmosfera cui si fa rinvio:

- **Allegato n. 32 alla Autorizzazione Generale** della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009 per lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.

A) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.

5. Modifiche rispetto all'autorizzazione precedente. *Dati dichiarati dalla ditta.*

Relativamente all'ambito delle emissioni in atmosfera, l'adeguamento consiste nel fatto che l'emissione E2 autorizzata non è mai stata creata e l'emissione E3 è stata realizzata utilizzando come impianto di abbattimento D.MF.01 quello che già era stato acquistato per l'emissione E2. Pertanto l'emissione E3 sarà caratterizzata dalla stessa tipologia di impianto di abbattimento autorizzato (D.MF.01) ma con una superficie filtrante di maniche maggiore al necessario il che si ritiene essere una modifica non sostanziale e comunque migliorativa. A parità di ventilatore una superficie filtrante maggiore comporterà presumibilmente una velocità di attraversamento più bassa e quindi una portata misurata in uscita più bassa.

Tabella 1. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.).

Dati dichiarati dalla ditta.

Tipologia	Fase lavorativa associata	Già utilizzata	Quantità		Frasi di rischio
			Attuale	Prevista	
Rifiuti metallici	Commercializzazione e trattamento	Sì	Come da sezione “Rifiuti”		

Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti e materiali.

I rifiuti in ingresso sono stoccati sia al coperto che su piazzale; la tipologia e la pezzatura dei rifiuti non è tale da causare emissioni diffuse durante la loro gestione.

Tabella 2. Fasi lavorative. *Dati dichiarati dalla ditta.*

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
Triturazione, separazione magnetica di cavi metallici	Linea di trattamento composta da due trituratori cavi (M1, M2) e un magnete deferizzatore (M4)	Sì	E 3	/

Tabella 3. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.

Emissioni da attività di recupero rifiuti non pericolosi	
<i>Dati dichiarati dalla ditta</i>	
Emissione E3 – Linea di trattamento cavi metallici: due triturator (M1, M2)	
Portata 2.000 Nm ³ /h	Altezza camino 9 m
Diametro camino 250 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento installato dalla ditta: depolveratore a secco a mezzo filtrante D.MF.01	
<i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i>	
Inquinante	Limite
Materiale particolato totale	10 mg/Nm ³
Piombo	0,5 mg/Nm ³
Rame e suoi composti	5 mg/Nm ³
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato al Capitolo 6	

6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla “Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note”, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle schede riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.

7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- ❑ Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
 - ❑ Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema “ad umido”, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
 - ❑ Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
- In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore

dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.

Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:

- qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, ***fatta salva la periodicità annuale*** se non diversamente specificato, ***la ditta potrà continuare con la tempistica precedente***;
- qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto ***gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto.***

- In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle ***emissioni nuove/modificate*** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.

- Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;

- indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.
- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di durata non inferiore a 10 gg., decorrenti dalla data di messa a regime.

Modalità e controllo delle emissioni.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:
 - **redatti** con cadenza annuale considerando il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;
 - **presentati** entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'articolo 275 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 (Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note).

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione: è fatto salvo quanto previsto al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n.

152/06. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).

La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con scadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h od in Nm³T/h;
- concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S od in mg/Nm³T;
- temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.

La ditta dichiara che non sono presenti impianti, per la produzione di energia termica per utilizzo diverso dal riscaldamento degli ambienti lavorativi.

9. Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dallo stabilimento e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.

10. Sospensione dell'attività.

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera nella sezione "Interruzione analisi".

11. Prescrizioni particolari.

Per evitare la formazione di emissioni diffuse, o comunque ridurne le quantità e gli effetti nocivi, la ditta deve adottare, fatte salve le prescrizioni specifiche derivanti dalle leggi vigenti, idonei provvedimenti e cautele quali:

- a. pulizia dei piazzali mediante motoscopa o sistema equivalente;
- b. manutenzione e pulizia sistematica delle strade e dei piazzali;
- c. i materiali polverulenti devono essere trasferiti con apparecchiature chiuse tali da evitare emissioni diffuse;
- d. lo scarico degli materiali deve avvenire in modo da evitare emissione diffuse.